



# **COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

### ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)***

Approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale di data 14.04.2014

Modificato con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale di data 30.06.2014

# INDICE

|  |      |    |
|--|------|----|
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento                                     | PAG. | 3  |
| Art. 2 – Presupposto impositivo                                      | “    | 3  |
| Art. 3 – Base imponibile   | “    | 3  |
| Art. 4 – Soggetti passivi  | “    | 3  |
| Art. 5 – Aliquote  | “    | 4  |
| Art. 6 – Abitazione principale e detrazione                          | “    | 4  |
| Art. 7 – Esenzioni   | “    | 5  |
| Art. 8 – Servizi indivisibili  | “    | 5  |
| Art. 9 – Versamento  | “    | 5  |
| Art. 10 – Dichiarazioni e richieste di agevolazioni                  | “    | 6  |
| Art. 11 – Accertamenti   | “    | 6  |
| Art. 12 – Versamenti rateali del debito derivante da atti impositivi | “    | 7  |
| Art. 13 – Rimborsi   | “    | 8  |
| Art. 14 – Calcolo degli interessi                                    | “    | 9  |
| Art. 15 – Funzionario responsabile                                   | “    | 9  |
| Art. 16 – Norme di rinvio  | “    | 9  |
| Art. 17 – Entrata in vigore  | “    | 9  |
| Allegato A   | “    | 10 |

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).
2. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.

### **Art. 2 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 3 - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal relativo Regolamento comunale IMU.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'art. 2.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 681 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 10% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Art. 5 - Aliquote**

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, approva le aliquote e l'eventuale detrazione, con possibilità di differenziare le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Negli anni successivi, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

#### **Art. 6 - Abitazione principale e detrazione**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente, sono concesse su richiesta del beneficiario, a pena decadenza, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 10.
4. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

5. Il Comune, con la delibera di cui al comma 4, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale.
6. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
7. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

### **Art. 7 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., tenuto conto, con riferimento alla lettera i), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012.
3. Si applicano altresì le esenzioni eventualmente stabilite dalla normativa provinciale.

### **Art. 8 - Servizi indivisibili**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato A) del presente regolamento con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Con la delibera di determinazione delle aliquote TASI, saranno aggiornati annualmente i predetti costi, che potranno essere anche integrati con eventuali nuove voci di spesa stanziata in bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali.

### **Art. 9 - Versamento**

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.

2. Il versamento del tributo è effettuato in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata già versata oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo annuo complessivo dovuto non sia superiore ad euro (12,00). Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. L'imposta è dovuta, autonomamente da ogni soggetto passivo, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **Art. 10 - Dichiarazioni e richieste di agevolazioni**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini del tributo (TASI), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il versamento del saldo, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo è tenuto a presentare comunicazione, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie, entro il termine previsto per il versamento del saldo del tributo.
4. Le richieste di agevolazione presentate ai fini dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, rimangono valide anche per la TASI, qualora continuino a sussistere i relativi presupposti.

#### **Art. 11 - Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. Nel provvedimento di accertamento sono poste a carico del destinatario le spese di notifica dell'atto anticipate dall'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
5. Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

**Art. 12 - Versamenti rateali del debito derivante da atti impositivi**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in

cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
  - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
  - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
  - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
  - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
  - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, sentito il parere del Sindaco, contestualmente ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

### **Art. 13 - Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui all'articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.



4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 9, comma 4, del presente regolamento.

#### **Art. 14 - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **Art. 15 - Funzionario responsabile**

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.

#### **Art. 16 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché ai vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

## ALLEGATO A

| <b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>            | <b>COSTI</b>                  |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
| <b>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</b>      | int. 01 - personale           | 31.860,00         |
|  | int. 02 acquisto beni         | 3.000,00          |
|  | int. 07 - imposte e tasse     | 2.350,00          |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO</b>        | 37.210,00         |
| <b>SERVIZIO VIABILITA'</b>             | int. 01 - personale           | 39.417,50         |
|  | int. 02 - acquisto beni       | 31.500,00         |
|  | int. 07 - imposte e tasse     | 2.850,00          |
|  | int. 06 - interessi passivi   | 11.382,92         |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO</b>        | 85.150,42         |
| <b>SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b> | int. 03 - prestazioni servizi | 35.000,00         |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO</b>        | 35.000,00         |
| <b>SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</b>      | int. 05 - trasferimenti       | 3.500,00          |
|  |                               | 3.500,00          |
| <b>SERVIZIO CIMITERIALE</b>            | int. 03 - prestazioni servizi | 1.000,00          |
|  | <b>TOTALE SERVIZIO</b>        | 1.000,00          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                 |                               | <b>161.860,42</b> |